



S.p.A. AUTOVIE VENETE

*Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni
Palmanova – Udine
A28 Portogruaro - Pordenone – Conegliano
A34 Villesse –Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre
Sede Legale: Via Locchi 19 - 34123 TRIESTE - Tel.: 040/3189111 Fax
040/3189235
Centro Servizi Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (Ud) - Tel.
0432/925111 Fax 0432/925399
Cap.Soc. € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste n. 14-195 Reg. Imprese di
Trieste
P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341*

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

**Ai sensi del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 art. 26 e
successive modifiche ed integrazioni**

**INDIVIDUZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI
RELATIVI ALL'INFORMAZIONE, COOPERAZIONE E COORDINAMENTO**

STAZIONE APPALTANTE: S.p.A. Autovie Venete

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Fabiano Tuniz

DIRIGENTE D'AREA PREPOSTO: dott. ing. Maurizio Castagna

IMPEGNO DI SPESA: IDS n° 5122/15 del 26/08/2015

APPALTO: Servizi di telefonia mobile e fissa (Lotto 1 telefonia mobile - Lotto 2 telefonia fissa)

Stato delle revisioni

Rev. 0	AGOSTO 2007	Prima emissione - Entrata in vigore Legge 3 Agosto 2007.
Rev. 1	MAGGIO 2008	Modifiche normative - Entrata in vigore D. Lgs. n.81/08.
Rev. 2	AGOSTO 2009	Modifiche normative – Entrata in vigore Legge n. 88/09 e D.Lgs. n. 106/09.

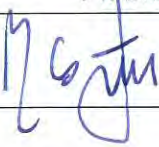
Il presente documento è allegato al contratto d'appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture, ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008 art. 26 c.3 e s.m.i.

I. GESTIONE DEL DOCUMENTO

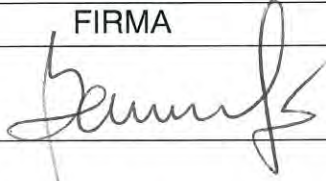
Responsabilità:

datore di lavoro committente: dott. ing. Maurizio Castagna

Approvazione:

	FIRMA	DATA
datore di lavoro committente		

Visto:

	FIRMA	DATA
RSPP		

Redatto:

	FIRMA	DATA
responsabile commessa		08.01.2016

Presa Visione:

	FIRMA	DATA
datore di lavoro appaltatore		

II. LISTA DELLE REVISIONI

Revisione	Data	Motivo
0	04/01/2016	Redazione documento
1	07/01/2016	Verifica S.P.P./R.S.P.P.
2		
3		
4		

INDICE

1.	PREMESSA	4
a.	normativa	5
b.	Definizioni	8
c.	Sospensione dei lavori	9
d.	Stima dei costi della sicurezza	9
2.	FIGURE DI RIFERIMENTO	10
a.	Committente o Stazione Appaltante	10
a.1.	Figure responsabili della Committente o Stazione Appaltante	10
b.	Azienda Appaltatrice	10
b.1.	Figure responsabili dell'Impresa Appaltatrice	11
b.2.	Personale dell'Impresa Appaltatrice	12
b.3.	Addetti squadra antincendio dell'Impresa Appaltatrice	12
b.4.	Addetti primo soccorso dell'Impresa Appaltatrice	12
3.	LAVORATORI AUTONOMI	13
4.	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO	14
a.1.	Descrizione Appalto/Opera	14
a.2.	Descrizione lavorazioni	14
a.3.	Fasi lavorative	15
a.4.	Prime indicazioni sui rischi ambientali e da interferenze e misure di prevenzione adottate e da adottare	15
5.	INFORMAZIONI GENERALI, COOPERAZIONE E PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO	16
6.	RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO	16
a.	Rischi Ambientali	16
a.1.	Rischio traffico	16
a.2.	Altri cantieri o insediamenti produttivi limitrofi o interferenti	16
a.3.	Rischio Impianti	17
a.4.	Linee e condutture di servizi	17
a.5.	Rischio di caduta dall'alto	17
a.6.	Valutazione del rumore (dall'esterno all'interno e verso l'esterno del cantiere)	17
a.7.	Presenza di sostanze inquinanti nell'aria (dall'esterno all'interno ed emissione di agenti inquinanti) Polveri, Fibre, Fumi, Vapori, Gas, Odori o altri inquinanti aerodispersi	17
a.8.	Presenza di materiali / prodotti pericolosi	18
a.9.	Rischi strutturali	18
a.10.	Presenza di fossati alvei fluviali	18
a.11.	Presenza di alberi	18
b.	Altri rischi specifici dell'ambiente di lavoro dovuti all'esecuzione di attività	18
7.	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AMBIENTALI	20
8.	ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE	20
9.	ORGANIZZAZIONE LOGISTICA	21
10.	INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE AZIENDALI	22
11.	RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE	23
a.	rischio elettrocuzione	23
b.	rischio chimico	23
c.	rischio macchine e attrezzature	23
d.	rischio vibrazioni e rumore	23
e.	movimentazione manuale dei carichi	24
f.	dispositivi di protezione individuale da fornire ai lavoratori	24
g.	altri rischi (polvere, scivolamenti, ecc.)	24
12.	OSSERVAZIONI E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA INDIVIDUATE DALLA DITTA APPALTATRICE	24
13.	ALLEGATI	25

1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Secondo tale articolo al comma 3: *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".*

Comma 3-bis. "Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Comma 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali."

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

1. a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA) e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

2. a fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

L'impresa appaltatrice potrà produrre un estratto del proprio documento di valutazione sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

a. Normativa

CODICE CIVILE

Contratto d'opera – art. 2222 c.c.

Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.

Contratto d'appalto – artt. 1655 e 1656 c.c.

Nozione: L'appalto (art. 2222 c.c. e seguenti) è il contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese.

Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.

Prestazione continuativa o periodica di servizi - art. 1677 c.c.

Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodi che di servizi si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione (1559 e seguenti).

Contratto di somministrazione – art. 1559 c.c.

contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Verifica nel corso di esecuzione dell'opera - art. 1662 c.c.

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

Cause di nullità del contratto - art. 1418 c.c.

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti di appalto o contratto d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori;

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o

servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

b. Definizioni

- ∞ **Appaltante o committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- ∞ **Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- ∞ **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- ∞ **Lavoratore autonomo:** è colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).
- ∞ **Lavoratore subordinato o lavoratore dipendente:** è chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (art. 2094 c.c.).
- ∞ **Appalto scorporato:** è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.
- ∞ **Appalto promiscuo:** gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
- ∞ **Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

c. Sospensione dei lavori

In caso di inosservanza di Norme in Materia di Sicurezza e Igiene del Lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

d. Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso”.

Tali costi sono finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto e saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- ∞ garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (DPI) in riferimento ai lavori appaltati;
- ∞ garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali;
- ∞ delle Procedure previste per specifici motivi di sicurezza.

2. FIGURE DI RIFERIMENTO

a. Committente o Stazione Appaltante

Nome	S.p.A. Autovie Venete
Rappresentante legale	dott. ing. Maurizio Castagna
Sede Legale	Trieste
Indirizzo Sede Legale	Via Locchi, 19
CAP	34143
Città	Trieste
Telefono	0403189111
Fax	0403189335
E-mail	servizio.clienti@autovie.it
Sito Internet	www.autovie.it
Indirizzo Uffici competenti	Sistemi informativi Centro Servizi Palmanova
Telefono	0432925431
Fax	0432925512
E-mail	fabiano.tuniz@autovie.it

a.1. Figure responsabili della Committente o Stazione appaltante

Referente aziendale appalto	sig. Fabiano Tuniz
Datore di lavoro	dott. ing. Maurizio Castagna
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	geom. Angelo Bertoli
Medico del Lavoro	dott. Michelangelo Fabris
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	dott. Emanuele Colavitto
	p. el. Matteo Miani
	geom. Piero Wernitznig
	sig. Gianni Rossi

b. Impresa appaltatrice

Ragione sociale	
E-mail	
Partita IVA	
Codice fiscale	
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
Posizione Cassa Edile	
Indirizzo Sede legale	
Telefono	
Fax	
Indirizzo Uffici	
Telefono	
Fax	

b.1. Figure responsabili dell'Impresa appaltatrice

Caposquadra o capocantiere	
Referente aziendale appalto o preposto	
Datore di lavoro	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico del Lavoro	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
Altro	

b.2. Personale dell'Impresa appaltatrice

Matricola	Nominativo	Mansione

b.3. Addetti squadra antincendio dell'Impresa appaltatrice

Matricola	Nominativo	Mansione

b.4. Addetti primo soccorso dell'Impresa appaltatrice

Matricola	Nominativo	Mansione

3. LAVORATORI AUTONOMI

Matricola	Nominativo	Mansione	Lavori da eseguire

4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

a. Sito d'intervento e/o Cantiere (contratto d'appalto o d'opera)

Ubicazione	Centro Servizi Palmanova Caserma Montesanto Palmanova Centro Servizi Cessalto Sede via Locchi a Trieste Sede via Lazzaretto a Trieste Caselli autostradali
Località	Competenze Autovie Venete
Natura dell'opera	Attestazione servizi per telefonia mobile e fissa
Durata presunta dei lavori, o servizi o forniture con posa in opera	In base alle richieste di intervento
Importo dei lavori	OFFERTA A PREZZI
Costi della sicurezza previsti	€. 0,00

a.1. Descrizione Appalto/Opera

Attestazione servizi per telefonia mobile e fissa

a.2. Descrizione lavorazioni

L'attività è suddivisa in due lotti:

- Lotto 1 – TELEFONIA MOBILE - Lotto 2 – TELEFONIA FISSA

L'importo complessivo dell'appalto a misura, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 0,00 ammonta a Euro 720.000,00 + I.V.A. ed escluse tasse di concessione governativa.
Lotto 1: € 420.000,00 - Lotto 2: € 300.000,00

Per quanto concerne il Lotto 1, il servizio prevede l'attivazione di nuovi Smartphone con Sim Voce/Dati, Tablet con SIM Dati, SIM Voce per le colonnine SOS e SIM Machine to Machine da attestare sul parco auto aziendale: tutte le attività di configurazione sono di competenza aziendale. L'operatore Economico dovrà garantire i servizi base di telefonia mobile verso ogni direttrice geografica e non geografica (SMS/MMS per le utenze mobili, Supporto al Dual Billing, Servizi di trasmissioni dati su rete mobile, Servizi di assistenza, manutenzione, rendicontazione e fatturazione. Potrebbe essere necessario attestare all'interno di alcune aree aziendali, dei mini ripetitori al fine di amplificare il segnale.

Per quanto concerne il Lotto 2, il servizio prevede l'attivazione dei nuovi flussi dati da e verso l'azienda, al fine di convogliare il traffico telefonico. L'Operatore Economico dovrà attestare linee/servizi al fine di garantire servizi di telefonia fissa tradizionale, che includono la presa in carico o la nuova fornitura di linee telefoniche e servizi avanzati ad esse connessi (GNR, SP, ecc.), oltre la gestione del traffico telefonico entrante ed uscente, i Servizi di Rete Intelligente, il Number Portability, il Dual Operator ed i Servizi di assistenza, manutenzione, rendicontazione e fatturazione.

a.4. Prime indicazioni sui rischi ambientali e da interferenze e misure di prevenzione adottate e da adottare

<i>Prime indicazioni sui rischi ambientali e da interferenze:</i>	Le aree interessate dalle attività in oggetto si trovano presso il Centro Servizi Palmanova, la Caserma ex Montesanto a Palmanova, il Centro Servizi di Cessalto, la Sede di Via Locchi a Trieste, la Sede di Via Lazzaretto a Trieste ed i Caselli autostradali di Autovie Venete. Le aree destinate al servizio si possono trovare all'interno della piattaforma autostradale. Il personale operante potrebbe essere soggetto a rischio traffico. Le aree destinate sono di competenza giuridica è di Autovie Venete. Oltre ad essere percorsi a piedi o in macchina dagli utenti possono essere percorsi anche da automezzi addetti alla raccolta dei rifiuti.
<i>Misure di prevenzione adottate e da adottare</i>	Idonea delimitazione e segnalazione delle aree oggetto delle attività. Nel caso si dovesse andare incontro a interferenze con altre imprese, sarà necessario sospendere immediatamente le varie attività, coordinandosi con il Direttore dell'esecuzione del contratto. E' fatto assoluto divieto da parte della ditta appaltatrice accedere in altri siti della Committente senza preavviso o autorizzazione del personale referente della Società. Qualora nelle attività vengano svolte si configuri il rischio di investimento il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti, così come previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/92). e in particolare dall'art.37 del suo Regolamento di attuazione (D.P.R.495/92) Questo vestiario dovrà essere conforme alle specifiche riportate dalla Norma Europea UNI EN ISO 20471:2013. Tutti i mezzi operativi o di trasporto dovranno essere muniti di apposita cartellonistica e di segnalatori luminosi aggiuntivi per tutte le manovre in presenza di traffico. L'impresa aggiudicataria è tenuta, con i mezzi di proprietà, a viaggiare a "passo d'uomo" ed essere in regola con le disposizioni di legge. L'impresa aggiudicataria dovrà operare con personale qualificato (vedi documenti di gara). L'impresa aggiudicataria dovrà interpellare il personale tecnico aziendale per attivare / disarmare qualsiasi servizio di erogazione elettrica, sia sugli armadi di distribuzione che presso i vari quadri di sezione. Nelle aree dei lavori sono presenti linee e sottoservizi che potrebbero comportare anche un rischio di elettrocuzione. E' fatto assoluto divieto all'impresa aggiudicataria di intervenire autonomamente sui quadri e sugli impianti elettrici. La dismissione dell'alimentazione elettrica, di impianti soggetti a lavorazioni deve essere concordata preventivamente con il supporto tecnico aziendale. L'allacciamento di eventuali apparecchiature, necessarie allo svolgimento dei lavori, alla rete elettrica degli edifici sede di lavoro sarà possibile solo previa autorizzazione del referente della committente. L'impresa aggiudicataria dovrà provve-

	dere alla manutenzione assicurando la piena integrazione con l'architettura esistente.
--	--

5. INFORMAZIONI GENERALI, COOPERAZIONE E PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO

Le aree destinate al servizio / lavori si trovano presso il Centro Servizi Palmanova, la Caserma ex Montesanto a Palmanova, il Centro Servizi di Cessalto, la Sede di Via Locchi a Trieste, la Sede di Via Lazzaretto a Trieste ed i Caselli autostradali di Autovie Venete e sono nella disponibilità giuridica della S.p.A. Autovie Venete. La S.p.A. Autovie Venete, preavvisata delle attività, per tramite un proprio responsabile, informerà l'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo dell'eventuale presenza di altre imprese e/o lavoratori autonomi operanti nello stesso ambiente di lavoro, provvedendo a coordinare le stesse laddove esistano significative interferenze. Nella circostanza in cui nei luoghi dove si svolgono le attività lavorative siano tuttavia presenti anche altre imprese e/o personale della S.p.A. Autovie Venete, i responsabili delle stesse, prima di intervenire, dovranno cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, coordinando gli interventi e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le varie attività. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, debitamente interpellato dall'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, promuoverà il coordinamento, di cui sopra, qualora fosse necessario il suo supporto per trasmettere eventuali informazioni indispensabili allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative.

6. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

I rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto sono riportati di seguito: per ogni rischio viene riportata una sintetica descrizione delle cause e le eventuali prescrizioni di natura gestionale e/o operativa.

a. RISCHI AMBIENTALI

a.1. Rischio traffico

Le aree interessate dalle attività si possono trovare in adiacenza ai parcheggi percorsi a piedi dagli utenti, dal personale della Società, dai mezzi degli stessi e dai mezzi adibiti al carico delle immondizie presenti nei contenitori ivi depositati di conseguenza il personale operante potrebbe essere soggetto a rischio di investimento. Tali aree oggetto dovranno essere adeguatamente segnalate, delimitate e solo il personale della Committente addetto al controllo delle attività potrà accedere

all'interno delle stesse. Qualora nelle attività vengano svolte si configuri il rischio di investimento il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti, così come previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/92). e in particolare dall'art.37 del suo Regolamento di attuazione (D.P.R.495/92) Questo vestiario dovrà essere conforme alle specifiche riportate dalla Norma Europea UNI EN ISO 20471:2013. Tutti i mezzi operativi o di trasporto dovranno essere muniti di apposita cartellonistica e di segnalatori luminosi aggiuntivi per tutte le manovre in presenza di traffico.

a.2. Altri cantieri o insediamenti produttivi limitrofi o interferenti

Al momento della redazione del presente documento non vi sono rischi specifici. Nel caso si dovesse andare incontro a interferenze con altre imprese, sarà necessario sospendere immediatamente le varie attività, coordinandosi con il Direttore dell'esecuzione del contratto. E' fatto assoluto divieto da parte della impresa affidataria accedere in altri siti della committente.

a.3. Rischio Impianti

Nelle aree interessate dalle attività potrebbero esserci impianti particolari e/o attrezzature interferenti con il servizio in oggetto. L'impresa dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività, contattando il responsabile tecnico di Autovie Venete. Eventuali modifiche impiantistiche, necessarie alla prosecuzione di attività della Committente, devono essere concordate con il Direttore dell'esecuzione del contratto e coordinate, con specifico cronoprogramma, in funzione alle necessità aziendali. Nell'eventualità sia necessario accedere ai quadri elettrici, interessati dal servizio in oggetto, locali tecnologici e cunicoli di posa, dovrà essere prevista un'opportuna ricognizione preventiva con le strutture competenti per un'informazione sulle modalità e gli orari d'intervento. E' fatto assoluto divieto all'impresa aggiudicataria di intervenire autonomamente sui quadri e sugli impianti elettrici. La dismissione dell'alimentazione elettrica, di impianti soggetti a lavorazioni deve essere concordata preventivamente con il supporto tecnico aziendale. L'allacciamento di eventuali apparecchiature, necessarie allo svolgimento dei lavori, alla rete elettrica degli edifici sede di lavoro sarà possibile solo previa autorizzazione del referente della committente.

a.4. Linee e condutture di servizi

Nelle aree dei lavori sono presenti linee e sottoservizi che potrebbero comportare un rischio di elettrocuzione (vedi tutti gli impianti attestati nelle varie sale tecnologiche). L'impresa dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività e concordare con le strutture competenti tutte le fasi operative.

a.5. Rischio di caduta dall'alto

L'impresa affidataria al fine di garantire il servizio di copertura telefonico (vedi attestazione mini ripetitori all'interno delle strutture aziendali), dovrà dotare i propri lavoratori di idonee attrezzature per il lavoro in quota e dotare i lavoratori con i D.P.I. anticaduta come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. al fine di evitare il rischio di caduta. L'impresa affidataria dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività e concordare con le strutture aziendali le eventuali attività in quota.

a.6. Valutazione del rumore (dall'esterno all'interno e verso l'esterno del cantiere)

Non vi sono elementi di rischio.

a.7. Presenza di sostanze inquinanti nell'aria (dall'esterno all'interno ed emissione di agenti inquinanti) **Polveri, Fibre, Fumi, Vapori, Gas, Odori o altri inquinanti aerodispersi**

Non vi sono elementi di rischio.

a.8. Presenza di materiali / prodotti pericolosi

Nelle aree di parcheggio o nei piazzali della Società, possono essere presenti scatole in plastica di colore nero, contenenti prodotti derattizzanti, opportunamente segnalati. Il personale dell'impresa, dovrà prestare una particolare attenzione a tali prodotti, evitandone possibilmente il contatto.

Per una eventuale manipolazione, a seguito di spostamento, indossare i guanti di gomma o di PVC.

a.9. Rischi strutturali

L'impresa appaltatrice dovrà garantire la piena conservazione ed integrità delle infrastrutture della committente e dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività. La ditta appaltatrice, dovrà attenersi alle indicazioni e alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, così come alle disposizioni emanate in fase di riunione di coordinamento.

a.10. Presenza di fossati alvei fluviali

Non vi sono elementi di rischio.

a.11. Presenza di alberi

Non vi sono elementi di rischio.

b. ALTRI RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO DOVUTI ALL'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ

RISCHIO	DESCRIZIONE	PRESCRIZIONI
Colpi, tagli, abrasioni	Contusioni, tagli, abrasioni causati da urto con ostacoli ed oggetti presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto.	L'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo può richiedere al Direttore dell'esecuzione del contratto la temporanea rimozione di eventuali ostacoli che possano compromettere la movimentazione dei materiali da impiegare nell'appalto. Spetterà al referente della committente valutare la fattibilità della proposta ed eventualmente autorizzare la rimozione.
Cadute in piano	Cadute in piano a seguito di inciampi per superfici sconnesse o pavimentazioni rimosse, presenza di gradini con pendenza elevata o bagnati, superfici scivolose o bagnate. Presenza di ostacoli. Lavorazioni in presenza di cunicoli.	L'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo dovrà accertarsi delle eventuali criticità strutturali negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto, attraverso sopralluogo obbligatorio in modo da predisporre le idonee attrezzature ed organizzare le attività od il transito nelle aree a rischio od impegnate da altre attività.
Elettrocuzione	Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione.	E' fatto assoluto divieto all'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo di intervenire autonomamente sui quadri e sugli impianti elettrici della committente. La dismissione dell'alimentazione elettrica, di impianti soggetti a lavorazioni, deve essere concordata preventivamente con Il Direttore dell'esecuzione del contratto. L'allacciamento di eventuali apparecchiature, necessarie allo svolgimento dei lavori, alla rete elettrica degli immobili o pertinenze che costituiscono sede di lavoro della committente sarà possibile solo previa autorizzazione del referente della committente.

Sicurezza dei posti di lavoro	Casi di segnalazione di allarme per eventi calamitosi	L'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo dovrà prendere visione del Piano di emergenza dell'edificio o pertinenza dove si svolgono operazioni di consegna, montaggio, carico e scarico ed informarne il personale impiegato nelle operazioni.
-------------------------------	---	---

7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AMBIENTALI

L'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente, prima comunque dell'inizio delle attività, deve segnalare eventuali interferenze al Direttore dell'esecuzione del contratto.

GESTIONE EMERGENZE
Ogni situazione anormale o pericolosa deve essere segnalata al C.R.I. (Centro Radio Informativo) della S.p.A. Autovie Venete contattandolo via telefono ai numeri: +390432-925513 o +390432-925345

8. ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE

L'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo è tenuto al rispetto delle ulteriori prescrizioni di carattere generale qui di seguito riportate:

- ∞ i lavori o servizi e forniture con la posa in opera dei materiali e delle attrezzature potranno avere inizio solo dopo:
 - l'esecutività dell'atto di aggiudicazione dell'appalto/opera;
 - l'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante della Stazione appaltante o la centrale di committenza e dell'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- ∞ l'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo che interviene negli edifici e/o nelle pertinenze aziendali deve preventivamente prendere visione delle planimetrie degli immobili, con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Datore di Lavoro, per tramite la Direzione dell'esecuzione del contratto, ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.
- ∞ Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:
 - Lo smaltimento pianificato presso discariche autorizzate;
 - Le procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari;
 - La delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo;

- Il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori;
 - Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione tra i responsabili della committente e i responsabili dell'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque e nel terreno.
- ∞ Nell'ambito dello svolgimento dell'attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà tenere ben visibile un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- ∞ E' facoltà del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo e del referente della committente interrompere i lavori nel caso in cui riscontrino eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza capaci di dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, e/o sopraggiunte nuove interferenze tali da non rendere più sicuro lo svolgimento dei lavori.

9. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA

Non ci sono particolari vincoli esistenti riguardanti le modalità e le tempistiche per l'approvvigionamento dei materiali, se non quello di prestare particolare attenzione nelle aree dei piazzali a non creare occupazioni anche di brevissima durata, pericolose per il traffico circolante.

10. INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE AZIENDALI

<i>Procedure autorizzative minime:</i>	Consegna preventiva di: 1. Estratto del proprio documento di valutazione sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) - Impresa Appaltatrice. 2. Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e Piano Operativo di Sicurezza (POS), relativo alle specifiche lavorazioni, dell'impresa appaltatrice, di subappaltatori, di noli a caldo, delle forniture con operazioni di posa in opera e delle forniture di servizi che intervengono in cantiere. Tali POS dovranno essere coerenti con il PSS ed il POS dell'impresa appaltatrice. Eventuali lavoratori autonomi o mere forniture a pie d'opera sono esonerati dalla presentazione del POS ma, in ogni caso, dovranno essere stati informati dei rischi presenti in cantiere e relative misure di sicurezza contenute nei PSC e nei POS. (ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06). 3. Cronoprogramma dei lavori, nel quale sia evidenziata la successione temporale e la durata delle singole lavorazioni, con le eventuali sovrapposizioni o interferenze tra le fasi, le date di inizio e fine lavori e le sospensioni previste. 4. Elenco delle maestranze con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. 5. Copia del libro matricola. 6. Copia documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede l'Azienda appaltatrice o il lavoratore autonomo. 7. Copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA). 8. Copia dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
<i>Procedure autorizzative per lavori, servizi e forniture in presenza di traffico:</i>	Per lavori, servizi e forniture in presenza di traffico nelle pertinenze della S.p.A. Autovie Venete, chiedere preventivamente l'autorizzazione per l'esecuzione di lavori in presenza di traffico e l'autorizzazione a manovre per tutto il personale, con l'indicazione delle targhe dei mezzi operativi dell'impresa appaltatrice, subappaltatrice o lavoratore autonomo, tramite l'Entità Sistemi Informativi della S.p.A. Autovie Venete.
<i>Procedure autorizzata di carattere generale per lavori, servizi e forniture per lavori non in presenza di traffico:</i>	Concordare, tramite la Direzione dell'esecuzione del contratto, ogni operazione che interferisca con la normale attività in essere (delimitazione del cantiere, limitazioni delle aree a disposizione, aree di ingresso-uscita dal cantiere, etc.).

11. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE

(a cura del lavoratore autonomo o dell'impresa appaltatrice, che potrà anche desumerli dagli allegati: estratto del DVR o PSS e POS – redatti dall'appaltatore se esautivi)

a. RISCHIO ELETTRICIZZAZIONE

b. RISCHIO CHIMICO

c. RISCHIO MACCHINE E ATTREZZATURE

d. RISCHIO VIBRAZIONI E RUMORE

e. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

f. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA FORNIRE AI LAVORATORI

g. ALTRI RISCHI (POLVERE, SCIVOLAMENTI, ECC.)

12. OSSERVAZIONI E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA INDIVIDUATE DALLA DITTA APPALTATRICE

(da compilare a cura dell'Azienda appaltatrice o dal lavoratore autonomo)

13.ALLEGATI

- Autocertificazione possesso requisiti idoneità tecnico professionale.

Prima dell'inizio dei lavori:

(a cura dell'appaltatore)

- DUVRI compilato e integrato in ogni sua parte;
- Autocertificazione possesso requisiti idoneità tecnico professionale;
- Eventuali PSS e POS in caso di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.n. 163/06 e s.m.i.;
- Cronoprogramma lavori/attività.

(cooperazione tra committente e appaltatore)

- Riunione preliminare di coordinamento e sopralluogo congiunto.

**AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE (fac simile)**

Spett.le
S.p.A. Autovie Venete
Via Locchi, 19
34143 – TRIESTE

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Io sottoscritto/a nato/a a..... il..... re-
sidente a..... prov. (.....) in via n.
in qualità di legale rappresentante della ditta/società/impresa
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1
lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., consapevole delle pene sta-
bilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale
previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Data

In fede

